

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE N. 753-2012

Oggetto: in merito al calendario venatorio della Provincia di Arezzo.

I consiglieri regionali Giuseppe Del Carlo e Marco Carraresi del Gruppo Consiliare UDC interrogano il Presidente e la Giunta Regionale della Toscana per conoscere:

- se il calendario venatorio della provincia di Arezzo di cui alla delibera GP n. 411 del 30.08.2012, risponda alle norme legislative regionali o risulti invece illegittimo,
- se, nel caso in cui il calendario venatorio sia ritenuto illegittimo, quali iniziative si intendono mettere in atto per garantire l'univocità del diritto in tutta la Regione Toscana come sancito dallo Statuto regionale.

L'approvazione del calendario venatorio è competenza delle regioni come prevede l'articolo 18, comma 4, della legge 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". La norma è stata recepita dalla Regione Toscana con l'articolo 30 della legge regionale 3/1994.

La Regione Toscana ha approvato il proprio calendario venatorio con la legge regionale 20/2002 in cui sono indicate precisamente le competenze proprie delle province. Relativamente alla stagione venatoria 2012-2013 deve essere considerata anche la deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 24 luglio 2012 che determina il periodo di caccia al cinghiale e le modalità di caccia di selezione agli ungulati.

In particolare, con un proprio atto amministrativo comunemente chiamato calendario venatorio provinciale, le Province possono decidere:

- 1) di regolamentare, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 31 gennaio, la caccia vagante e l'uso del cane. La provincia può altresì regolamentare, nel periodo compreso tra l'8 dicembre ed il 31 gennaio l'uso del cane da seguita (art. 3, comma 2, l.r. 20/2002);
- 2) che la caccia alla beccaccia avvenga esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca (art. 3, comma 7 bis, l.r. 20/2002);
- 3) di limitare aree e periodi per la caccia alla pernice rossa e alla starna (art. 7, comma 1, l.r. 20/2002);
- 4) di posticipare al 31 dicembre la caccia alla lepore comune (art. 7, comma 2, l.r. 20/2002);
- 5) di approvare piani di abbattimento in forma selettiva degli ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo (art. 7, comma 6, l.r. 20/2002)
- 6) di vietare la caccia al fagiano dal 1° al 31 gennaio (art. 8, comma 4, l.r. 20/2002);
- 7) di autorizzare provvedimenti di eradicazione della minilepre dal proprio territorio (art. 8, comma 4 bis, l.r. 20/2002).
- 8) le zone, i periodi e i giorni di caccia al cinghiale nell'ambito dei periodi autorizzati (del. C.R. 62/2012).

Alla luce di quanto fin qui detto la delibera della provincia di Arezzo nella parte in cui interviene fuori dai limiti previsti dalla legge regionale è palesemente affetta dal vizio di incompetenza assoluta.
